

SCADENZARIO FISCALE

MARZO 2004

A cura di A. Gigliotti

1 LUNEDI'

IRPEG – IRAP – Dichiarazione Modello UNICO – Adempimenti collegati – Termini di presentazione e di versamento

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contribuito
Contribuenti soggetti a IRPEG-IRAP	Versamento del saldo	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali, on-line o Concessionari	<input type="checkbox"/> 2100 – per l'IRPEG <input type="checkbox"/> 3800 – per l'IRAP
	Versamento dell' acconto	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali, on-line o Concessionari	<input type="checkbox"/> 2112 – per l'IRPEG acconto – prima rata <input type="checkbox"/> 3812 – per l'IRAP acconto prima rata

Trattasi di scadenza mobile, legata alla data di approvazione del bilancio.

Imposte sui redditi

Dichiarazione

I contribuenti soggetti a Irpeg devono presentare la dichiarazione:

- entro l'ultimo giorno del **settimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo, in caso di presentazione alla banca o ad un ufficio postale;
- entro l'ultimo giorno del **decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in caso di presentazione in via telematica.

Sono tenuti alla presentazione in via telematica i seguenti soggetti:

1. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro;
2. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
3. le società di capitali e gli enti commerciali di cui all'art. 87, D.P.R. 917/1986;
4. i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Rateizzazione – Ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni è ammessa la rateizzazione – con l'applicazione degli interessi – delle somme a saldo ed in acconto risultanti dalla dichiarazione con versamento delle rate successive alla prima:

- entro il giorno 16 di ciascun mese, per i titolari di partita Iva;
- entro la fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione unificata annuale - Sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'Irpeg, hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che devono presentare le seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'Iva;
- dell'Irap;
- la dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770 ordinario.

Acconti

Ai sensi dell'art.4, L. 23 dicembre 2000, n. 388 la misura dell'acconto IRPEG è stabilita per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002 al **98,5%**; per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, al **99%**.

Conseguentemente l'acconto si applica nella stessa misura anche ai fini dell'IRAP.

Versamento

Il versamento delle imposte a saldo deve essere effettuato:

- entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo;
- se in base a disposizioni di legge il bilancio è approvato oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e comunque, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle predette disposizioni di legge, entro il 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
- Il versamento può inoltre essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Scritture contabili di magazzino

Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine del mese precedente, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

5 VENERDI'

IVA – Emissione della fattura per provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Esercenti attività di trasporto	IVA - Emissione fattura per provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone		

Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 74 del decreto Iva e dell'art. 3 del dm 5 maggio 1980, scade il termine per i soggetti esercenti attività di trasporto per procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.

Imprese che impiegano borsisti

Termine ultimo per porre in essere la comunicazione all'Inps da parte delle imprese che impiegano lavoratori con "borse di lavoro ex dlgs 200/1997", seguendo le precisazioni contenute nel messaggio del citato istituto

n. 23324 del 27 marzo 1998, delle assenze dovute a motivi personali che risultano poste in essere dai soggetti borsisti nel corso del mese precedente, per le quali sussiste la sospensione del sussidio per i corrispondenti periodi, a meno che le assenze stesse non vengano recuperate.

CHIMICI: versamento contributi

Le aziende aderenti al Fonchim che pagano le retribuzioni entro la fine del mese precedente, entro oggi devono versare i contributi e inviare la distinta di contribuzione per il mese precedente.

10 MERCOLEDI'

STUDI DI SETTORE - Invio telematico Questionari

Scade il termine utile per l'invio telematico dei questionari relativi all'acquisizione dei dati utili ai fini dell'evoluzione di studi di settore già in vigore e dell'elaborazione di nuovi studi di settore.

Presentazione:

- direttamente mediante il servizio Entratel;
- mediante un intermediario abilitato.

CVS-COMUNICAZIONE VALUTARIA

Entro oggi deve essere inviata all'Ufficio Italiano dei Cambi (Centro corrispondenza - via delle Quattro Fontane, 123 - Roma) la Cvs-Comunicazione Valutaria Statistica relativa ad operazioni decanalizzate effettuate nel mese precedente. Il contribuente può far pervenire, entro lo stesso termine, la comunicazione a un intermediario per la successiva trasmissione all'Ufficio Italiano cambi.

TRASPORTO CONTO TERZI

Entro la data in esame i soggetti che pongono in essere trasporti per conto terzi e sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 298/1974 devono inviare all'ufficio provinciale della Mctc copia dei documenti obbligatori (lettera di vettura e giornale) inerenti ai trasporti eseguiti nel corso del mese precedente.

GIORNALISTI – Fondo di previdenza

Per le aziende associate alla Cassa di previdenza dei giornalisti scade il termine di versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare per le retribuzioni corrisposte nel mese precedente. I contributi dovranno essere versati alla banca Commerciale italiana con bonifico intestato a: Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani. La documentazione dovrà essere inviata via e-mail.

15 LUNEDI'

CERTIFICAZIONE UTILI

La certificazione per gli utili corrisposti dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, va consegnata al percettore entro il 15 marzo 2004. Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato approvato con il provvedimento del 13 febbraio 2004 (n. I/1/26648/04) dall'Agenzia delle Entrate.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Annotazione delle operazioni

Soggetti interessati	Scadenza	Come si annota	Codice tributo o causale contributo
Associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per le disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398.	Annotazione dell'ammontare di corrispettivi e proventi del mese precedente	Utilizzando il modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato	

Le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 133/99, che hanno optato per il regime speciale previsto dalla legge 398/91, devono registrare entro oggi i corrispettivi e i proventi incassati nel mese precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali. L'annotazione deve essere eseguita nel registro approvato con il decreto del Ministero delle finanze 11 febbraio 1997. L'obbligo di annotazione riguarda anche le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco, sempreché le stesse abbiano esercitato l'opzione per il regime agevolato previsto dalla predetta legge 398/91.

IVA – Fatturazione differita – Emissione della fattura

Per la cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da un altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione.

Vedasi la C.M. n. 288/E del 22 dicembre 1998 con riferimento al particolare caso delle cessioni "triangolari" disciplinato dall'art. 21, quarto comma, quarto periodo, D.P.R. n. 633/1972.

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA – Annotazione delle operazioni per i contribuenti minori e minimi

Soggetti interessati	Scadenza	Come si annota	Codice tributo o causale contributo
Contribuenti minori e minimi di cui all'art. 3, commi da 165 a 185, L. 23 dicembre 1996, n. 662	Annotazione operazioni del mese precedente	Utilizzando i registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in appositi prospetti approvati per i contribuenti minori (D.M. 11 febbraio 1997) e minimi (D.M. 12 febbraio 1997)	

Per i contribuenti di minori dimensioni, cosiddetti "minori" e "minimi", di cui all'art. 3, commi da 165 a 185, L.23 dicembre 1996, n. 662, scade il termine per l'annotazione delle operazioni del mese precedente. Vedasi al riguardo la C.M. 17 gennaio 1997, n. 10/E e la C.M. 13 marzo 1997, n. 75/E.

Si rammenta che la disciplina di cui al citato art. 3, comma 166, L. n. 662/1996 è stata estesa agli enti non commerciali che abbiano conseguito ricavi non superiori ai limiti indicati dall'art. 20, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

IVA – Annotazione cumulativa nel registro corrispettivi delle operazioni per le quali sono rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali

Soggetti interessati	Scadenza	Come si annota	Codice tributo o causale contributo
Contribuenti che rilasciano scontrini fiscali	Annotazione delle operazioni che hanno comportato il rilascio di scontrini fiscali nel mese solare precedente	Con unica annotazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, allegando al registro stesso gli scontrini riepilogativi giornalieri	

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, entro il 15 del mese successivo. La procedura è ammessa anche per le operazioni certificate da ricevuta fiscale (circolare ministeriale 45/E del 19 febbraio 1997).

IVA – Annotazione nel documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a €154,94

Soggetti interessati	Scadenza	Come si annota	Codice tributo o causale contributo
Contribuenti che emettono fattura	Annotazione delle fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a euro 154,94 in luogo di ciascuna, nel documento riepilogativo	Con un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture l'imponibile e l'imposta	

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture – di importo inferiore a euro 154,94 – emesse nel mese precedente.

Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota applicata.

AGRITURISMO - annotazione cumulativa mensile dei corrispettivi ai fini Iva

Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto a eseguire le rilevazioni analitiche giornaliera.

Consorzio oli usati

Scade il termine per gli esercenti impianti di produzione e/o depositi fiscali per procedere al pagamento del contributo di competenza del consorzio obbligatorio degli oli usati per tutti i quantitativi di oli lubrificanti immessi in consumo nel corso del mese solare precedente.

Iva – Comunicazione del plafond

Ai sensi dell'art. 36, co. 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, i contribuenti, entro il 15 del mese successivo, comunicano all'Amministrazione finanziaria, anche per via telematica, in apposito elenco, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni, effettuati in ciascun mese, senza pagamento dell'imposta, con l'indicazione dei soggetti con i quali tali operazioni sono intercorse.

Si ricorda che lo stesso articolo, prevede l'invio da parte del cedente o prestatore – entro 15 giorni – delle dichiarazioni d'intento ricevute all'Ufficio delle Entrate competente nei confronti del dichiarante.

IRAP – Versamento dell'acconto mensile per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Organi e amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici	Versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente	Con operazioni di giroconto o con bollettini di c/c/p in relazione alle varie Amministrazioni ed Enti Pubblici	

Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, di cui agli artt.3, comma 1, lettera e-bis), e 10-bis, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente nella misura e con i criteri previsti dagli artt. 16 e 30 scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto mensile calcolato in base a retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (articolo 2, comma 1, D.M. 2 novembre 1998, n. 421).

I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP.

IMPOSTE SUI REDDITI: versamento ritenute alla fonte operate dagli enti pubblici

Oggi è l'ultimo giorno per versare le ritenute da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 720/84, recante "istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici" (articolo 3, comma 2, lettera h-bis, del Dpr 602/73).

Le ritenute operate dagli enti pubblici devono essere versate obbligatoriamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Gli enti pubblici devono invece usare il modello F24 in tutti i casi in cui le disposizioni di legge consentono la compensazione, ma esclusivamente per effettuare lo scambio tra i crediti vantati e le ritenute da versare.

Se a seguito della compensazione restano ancora ritenute da versare, queste devono essere versate presso le sezioni di Tesoreria provinciale. Rimane fermo che il termine ultimo per presentare i modelli F24 ai fini della compensazione è il 16 del mese, mentre i versamenti in Tesoreria devono essere effettuati entro il 15 del mese.

Gli enti pubblici devono utilizzare il modello F24 anche per versare le somme dovute in caso di: ravvedimento; conciliazione giudiziale; accertamento con adesione; definizione agevolata per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, cioè in caso di auto-concordato; atto di contestazione o di provvedimento di irrogazione delle sanzioni; definizione agevolata della liquidazione e del controllo formale della dichiarazione.

RITENUTE – Certificazione dei sostituti d'imposta

Termine ultimo per la consegna dei certificati delle somme e dei valori corrisposti nell'anno 2003 e delle ritenute operate ai diretti interessati.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Addizionali IRPEF

Per le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo scade il termine per:

- il versamento delle rate dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di febbraio 2004 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- il versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di febbraio 2004 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Il versamento deve essere effettuato con operazioni di giroconto o con bollettini di c/c/p presso Agenzie Postali.

16 MARTEDI'

IMPOSTE SUI REDDITI – Versamento delle ritenute operate alla fonte

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contribuito
Sostituti d'imposta	Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio <input type="checkbox"/> 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati <input type="checkbox"/> 1004 – Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente <input type="checkbox"/> 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
Sostituti d'imposta	Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2003 ed operate nel mese di precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1013 – Ritenute su conguaglio
Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contribuito
Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1024 – Proventi indicati sulle cambiali – Art. 1, Legge n. 692 dell'1-12-1981 <input type="checkbox"/> 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli simili emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa <input type="checkbox"/> 1029 – Interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti <input type="checkbox"/> 1030 – Altri redditi di capitale diversi dai dividendi <input type="checkbox"/> 1031 – Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi – Soggetti non residenti <input type="checkbox"/> 1243 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti <input type="checkbox"/> 1245 – Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti – Art.7 commi 1 e 2, DI 323/1996
Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1032 Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli simili – Art. 2, comma 2, DL 17 settembre 1992 n. 378 <input type="checkbox"/> 1058 Ritenute su plusvalenze cessioni a term. Valute estere – Art. 3, comma 2, DL 17 settembre 1992 n. 378
Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1038 Provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio
Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni
Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposte nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni
Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni
Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1045 – Contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici <input type="checkbox"/> 1051 – Premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
			<input type="checkbox"/> 1052 – Indennità di esproprio, occupazione, ecc. (articolo 11, legge 413/1991)
Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1046 – Premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza <input type="checkbox"/> 1047 – Premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni <input type="checkbox"/> 1048 – Altre vincite e premi
Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 1050 – Riscatto di assicurazioni sulla vita

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi quelli derivanti da collaborazione coordinata e continuativa;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica;
- compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ad imprese;
- premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE;
- indennità di esproprio, di occupazione, ecc...;
- obbligazioni e titoli similari;
- interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
- redditi di capitali diversi dai dividendi e da quelli indicati in precedenza;
- proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;
- proventi indicati sulle cambiali di cui all'art.6, n.4) della Tariffa All. A annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642;
- proventi derivanti da depositi in garanzia di finanziamenti;
- premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
- altre vincite e premi.

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli O.I.C.R.	Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali, Concessionari o direttamente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato	<input type="checkbox"/> 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero <input type="checkbox"/> 1706 – ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
			residenti <input type="checkbox"/> 1707 – ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti

Scade il termine per il versamento delle ritenute del **12,50** per cento effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari d diritto estero (art 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni).

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o direttamente presso la tesoreria provinciale dello Stato.

ADDIZIONALE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE ALL'IRPEF – Versamento dell'addizionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Sostituti d'imposta	Versamento della rata dell'addizionale comunale e regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali, Concessionari o on-line	<input type="checkbox"/> 3816 – Addizionale all'IRPEF enti locali – sostituti d'imposta <input type="checkbox"/> 3802 – Addizionale regionale all'IRPEF – sostituti d'imposta

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.

Addizionale regionale

Ai sensi dell'art.50, D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, l'addizionale dovuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli artt.23 e 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto:

- in numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

Addizionale provinciale e comunale

Ai sensi dell'art.1, D.Lgs 28 settembre 1998, n.360, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti d'imposta si applicano le disposizioni – sopra illustrate – previste per l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art.50, comma 4, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446.

IVA – Liquidazione dei contribuenti mensili

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Contribuenti IVA mensile	Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 6002 – Versamento IVA mensile – febbraio 2004

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Contribuenti Iva mensile che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità	Versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 6002 – Versamento IVA mensile – febbraio 2004

Scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **febbraio 2004**, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n.100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Contabilità presso terzi – Il citato D.P.R. n.100, del 1998 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione “all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata” – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Compensazione – Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, le somme a debito da versare con il suddetto modello unificato possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è fissato in 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

IVA – Versamento conguaglio

Scade il termine per l'effettuazione del versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa al 2003 risultante dalla dichiarazione annuale senza maggiorazione di interessi. Qualora il versamento sia effettuato in forma rateizzata, le rate successive devono prevedere l'applicazione degli interessi e scadono entro il 16 di ciascun mese.

I contribuenti trimestrali devono tenere conto dell'acconto d'imposta versato nel mese di dicembre 2003.

Il versamento può essere effettuato al Concessionario della riscossione, ad una banca convenzionata, presso gli uffici postali abilitati oppure on-line, mediante il modello F24 e con indicazione del codice tributo **6099**.

INPS – Versamento del contributo alla gestione separata

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Datori di lavoro e associanti in partecipazione	Versamento contributi INPS – Gestione separata su taluni redditi di lavoro autonomo – per compensi corrisposti nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (aliquota 14%) <input type="checkbox"/> C10 – Versamenti dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10% o 12,5%)
	Versamento dei contributi Inps dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> DM10 – versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS , sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n.281), relativi a:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- prestazioni degli incarichi alle vendite a domicilio;
- spedizionieri doganali, nei limiti ed alle condizioni di cui alla L.16 luglio 1997, n.230;
- borse concesse con la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art.1, L.3 agosto 1998, n.315).

ENPALS – Versamento contributi

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Aziende del settore dello spettacolo e dello sport	Versamento contributi Enpals	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> CCSP – Contributi correnti dovuti per sportivi professionisti <input type="checkbox"/> CCLS – Contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo

Scade il termine per il versamento, da parte delle aziende del settore dello spettacolo e dello sport, dei contributi ENPALS dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24.

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento	Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari	<input type="checkbox"/> 6728 – Imposta sugli intrattenimenti

Termine utile, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del dpr 30/12/99, n. 544, per procedere da parte dei soggetti che esercitano in maniera continuativa le attività di intrattenimento al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti dovuta per il mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24.

Pagamento ACCISE

Soggetti interessati	Scadenza	Come si presenta	Codice tributo o causale contributo
Soggetti tenuti al pagamento dell'accisa	Versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente	Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o direttamente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato	<input type="checkbox"/> 2801 – Quota accisa benzine riservate alle Regioni a statuto ordinario <input type="checkbox"/> 2802 – Accisa spiriti <input type="checkbox"/> 2803 – Accisa birra <input type="checkbox"/> 2804 – Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi – riscossione in via ordinaria <input type="checkbox"/> 2805 – Accisa gas petroliferi liquefatti – riscossione in via ordinaria <input type="checkbox"/> 2807 – Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.1988, N. 511 <input type="checkbox"/> 2808 – Addizionale energia elettrica D.L. 30.09.1989, n. 332 <input type="checkbox"/> 2809 – Accisa gas metano autotrazione

			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2810 – Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.1989, n. 332 <input type="checkbox"/> 2811 Maggiori proventi energia elettrica D.L. 28.11.1988, n. 511 <input type="checkbox"/> 2812 –Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. – Contrassegni di Stato <input type="checkbox"/> 2813 – Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – riscossione in via ordinaria <input type="checkbox"/> 2814 – Accisa sul gas metano per combustione <input type="checkbox"/> 2815 – Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica <input type="checkbox"/> 2816 – Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume <input type="checkbox"/> 2817 – Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto <input type="checkbox"/> 2818 – Entrate accise eventuali diverse <input type="checkbox"/> 2819 – Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume
--	--	--	---

Per i soggetti obbligati al pagamento dell'accise, scade il termine per il versamento dell'imposta relativa ai prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E SICAV: Versamento imposta sostitutiva

Scade il termine per il versamento, presso la tesoreria dello Stato con apposita distinta oppure mediante l'utilizzo del modello unificato F24, della rata dell'imposta sostitutiva da parte di:

- società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale;
- soggetti incaricati al collocamento dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare;
- società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- Sicav-società di investimento a capitale variabile.

ASSICURAZIONI – Ritenute alla fonte

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contribuito
Imprese di assicurazione	Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali, Concessionari o direttamente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato	<input type="checkbox"/> 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita

Scade il termine, per le imprese di assicurazione, per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente.

Società di capitali – Tassa annuale, numerazione e bollatura libri e registri

Scade il termine, per le società di capitali per il versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfetaria.

Il versamento deve essere effettuato mediante il modello di versamento unificato F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento è: **7085** – Tassa annuale vidimazione libri sociali -

CONCORDATO PREVENTIVO - Adesione

Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che hanno deciso di aderire al concordato preventivo (di cui all'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269), per gli anni 2003 e 2004, scade il termine per la presentazione della comunicazione di adesione mediante invio telematico.

Qualora i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a studi o parametri, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

CONCORDATO PREVENTIVO – Trasmissione

Entro oggi gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica devono provvedere a trasmettere le comunicazioni di adesione per conto dei propri clienti che hanno deciso di aderire al concordato preventivo per gli anni 2003 e 2004.

INTEGRAZIONE - Versamento

Le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata che hanno ricevuto entro il 25 giugno 2003, da parte delle società o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, la comunicazione di avvenuta integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, entro oggi devono provvedere al versamento, in unica soluzione o rateale, delle maggiori imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa, nonché dell'intero ammontare dei contributi previdenziali.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari tramite i codice tributi:

- **8065** – Dichiarazione integrativa non riservata – tributi articolo 8, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- **8069** – Dichiarazione integrativa non riservata – contributi previdenziali articolo 8, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

CONCORDATO - Versamento

I contribuenti che hanno deciso di aderire al concordato (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione – Art. 7 della L. 289/02 e Art. 2, c. 44, L. 350/03) devono effettuare entro oggi il versamento, in unica soluzione o rateale, degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione contenente la richiesta di definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari tramite il codice tributo **8060** – Definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo e dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

TOMBALE - Versamento

I contribuenti che hanno deciso di aderire al condono tombale (Definizione automatica per gli anni pregressi – Art. 9 della L. 289/02 e Art. 2, c. 44, L. 350/03), devono provvedere al versamento, in unica soluzione o

rateale, degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione contenente la richiesta di definizione automatica per gli anni pregressi.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari tramite il codice tributo **8066** – dichiarazione non riservata - articolo 9 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

TOMBALE – Presentazione dichiarazione

I contribuenti che aderiscono al condono tombale e presentano la dichiarazione integrativa in forma riservata (Definizione automatica per gli anni pregressi – Art. 9 co. 1 della L. 289/02 e Art. 2, c. 44, L. 350/03), devono provvedere alla presentazione della dichiarazione riservata, nonché al versamento, in favore degli intermediari autorizzati, degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione.

La presentazione su modello cartaceo deve avvenire presso Banche o agenzie postali.

Integrativa semplice - Versamento

I contribuenti che hanno deciso di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 ovvero, per l'anno 2002, le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2003 (Integrativa semplice - Art. 8 della L. 289/02 e Art. 2, c. 44, L. 350/03), devono provvedere:

- al versamento, in unica soluzione o rateale, delle maggiori imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa nonché dell'intero ammontare delle ritenute e dei contributi previdenziali utilizzando i codici tributo:
 - o **8065** – Dichiarazione integrativa non riservata – tributi art. 8, co 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289
 - o **8069** – Dichiarazione integrativa non riservata – contributi previdenziali art. 8, co 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289
- al versamento in unica soluzione o rateale dell'imposta sostitutiva del 6% sui redditi o gli imponibili conseguiti all'estero utilizzando il codice **8065** – Dichiarazione integrativa non riservata – tributi art. 8, co 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 presso banche, agenzie postali o concessionari.

INTEGRATIVA SEMPLICE – Dichiarazione

I contribuenti che aderiscono all'integrativa semplice e presentano la dichiarazione integrativa in forma riservata (Integrativa semplice – art. 8, co. 4, L. 289/02 e art. 2, co. 44, L. 350/03) sono tenuti a presentare la dichiarazione riservata nonché ad effettuare il versamento in favore degli intermediari autorizzati degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione. La dichiarazione deve avvenire mediante modello cartaceo presso banche o agenzie postali.

DEFINIZIONE AUTOMATICA – Versamento

Le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata che hanno ricevuto il 25 giugno 2003 la comunicazione di avvenuta definizione per gli anni pregressi da parte delle società o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir che hanno aderito al concordato (art. 7 della L. 289/02) devono effettuare il versamento, in unica soluzione o rateale, degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione contenente la richiesta di definizione automatica dei redditi prodotti in forma associata.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 presso banche agenzie postali o concessionari utilizzando il codice **8060** – Definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo e dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 7 della L. 27 dicembre 2002 n. 289.

DEFINIZIONE RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

I contribuenti che provvedono ad effettuare i pagamenti delle imposte e delle ritenute omesse (o effettuati in ritardo) i cui termini di versamento sono scaduti entro il 31/12/2003 (definizione ritardato od omessi – art. 9-bis L. 289/02 e art. 2 co. 45 L. 350/03) devono effettuare il versamento, in unica soluzione o rateale, delle imposte e delle ritenute, iscritti o non iscritti a ruolo, nonché dei relativi interessi.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 presso banche agenzie postali o concessionari utilizzando il codice **8068** – Definizione dei ritardati od omessi versamenti – art. 9-bis, co. 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

DEFINIZIONE AGEVOLATA IMPOSTE INDIRECTE

I contribuenti che hanno deciso di aderire alla definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili (sanatorie imposte indirette – art. 11 L. 289/02 e art. 2 co. 46 L. 350/03) devono presentare apposita istanza contenente la richiesta di definizione agevolata mediante l'aumento del 25% del valore (nonché dell'incremento di valore) dei beni, assoggettabili a procedimento di valutazione dichiarati negli atti ovvero denunce o dichiarazioni alla data del 30 settembre 2003.

La presentazione può avvenire direttamente o mediante spedizione in plico, senza busta raccomandato con avviso di ricevimento all'Ufficio delle entrate competente.

SANATORIE RUOLI

I contribuenti che hanno deciso di estinguere i debiti inclusi nei ruoli emessi dagli uffici statali entro il 30 giugno 2001 (sanatoria ruoli – art. 12 L. 289/02) devono provvedere alla sottoscrizione di apposito atto e al contestuale versamento di almeno l'80% degli importi dovuti (25% degli importi iscritti a ruolo).

Il versamento deve avvenire mediante bollettino di c/c/p premarcato o mod. RAV presso banche, agenzie postali o concessionari.

LITI POTENZIALI

I contribuenti che hanno deciso di definire gli accertamenti, gli inviti al contraddittorio i processi verbali di constatazione, nonché gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni (liti potenziali, art. 15 L. 289/02 e art. 2, co. 48, L. 350/03) sono tenuti al versamento degli importi dovuti senza applicazione di sanzioni e interessi utilizzando il modello F24 presso banche, agenzie postali o concessionari mediante il codice tributo:

- **8071** – Definizione degli avvisi di accertamento - art. 15 co. 1, L. 27/12/2002, n. 289
- **8072** – Definizione degli inviti al contraddittorio - art. 15 co. 1, L. 27/12/2002, n. 289
- **8073** – Definizione processi verbali di constatazione - art. 15 co. 1, L. 27/12/2002, n. 289
- **8074** – Definizione degli atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni - art. 15 co. 3-bis, L. 27/12/2002, n. 289

LITI FISCALI PENDENTI – Versamento

I contribuenti che hanno deciso di definire le liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e a seguito di rinvio (liti pendenti – art. 16 L. 289/02 e art. 2 co. 49 L. 350/03) effettuano entro oggi il versamento degli importi dovuti determinati mediante l'applicazione di percentuali al valore della lite.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 presso banche, agenzie postali o concessionari, utilizzando il codice tributo 8081 – Definizione delle liti fiscali pendenti – art. 16, co. 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - Versamento

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice, le società di capitali e le relative società equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, limitatamente ai redditi di impresa posseduti che hanno aderito al condono tombale e decidono di effettuare la regolarizzazione contabile (art. 14 L. 289/02 e art. 2 co. 47 L. 350/03) effettuano entro oggi il versamento, in unica soluzione o rateale, dell'imposta sostitutiva pari al 6% del valore delle attività precedentemente omesse o parzialmente omesse.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 presso banche, agenzie postali o concessionari, utilizzando il codice tributo 8067 – Imposta sostitutiva sui valori o maggiori valori dei beni iscritti in bilancio - art. 14, co. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

SANATORIA PARTITE IVA INATTIVE

I contribuenti, titolari di partita Iva, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile e che decidono di sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo (sanatorie partite Iva inattive – art. 5 dl 282/02) devono effettuare il versamento dell'importo forfetario pari ad euro 100 per sanare le irregolarità commesse negli anni precedenti al 2002.

Il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24 presso banche, agenzie postali, o concessionari utilizzando il codice tributo 8007 – Chiusura delle partite Iva inattive - art. 5 dl. 24/12/2002 n. 282.

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Sanatoria

I contribuenti che hanno deciso di sanare le violazioni, commesse fino al 31/12/2001, relative alla tassa automobilistica erariale, devono effettuare il pagamento della tassa fissa per ogni annualità dovuta presso le agenzie postali con apposito bollettino di c/c/p oppure presso gli uffici dell'ACI, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI - Versamento

I contribuenti, che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2003, devono effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima. Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 presso banche, agenzie postali o concessionari utilizzando il codice tributo 8051 – imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati art. 2, Dl. 24 dicembre 2002, n. 282

RIDETERMINAZIONE VALORE TERRENI

I contribuenti, che hanno deciso di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 presso banche, agenzie postali o concessionari utilizzando il codice tributo 8052 – imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola – art. 2, D.l. 24/12/2002, n. 282.

17 MERCOLEDI'

IVA E RITENUTE ALLA FONTE: ravvedimento

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi	Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 febbraio 2004	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali, Concessionari	<input type="checkbox"/> 8904 – Sanzione pecuniaria Iva <input type="checkbox"/> 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro la scadenza del **16 febbraio 2004**, con applicazione:

- della sanzione ridotta, nella misura del **3,75%** (corrispondente a un ottavo del 30%) dell'imposta versata in ritardo
- del pagamento degli interessi moratori

Il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione amministrativa deve essere effettuato mediante versamento utilizzando il modello unificato F24.

20 SABATO

CASAGIT

Scade il termine per procedere al versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani per le retribuzioni corrisposte nel mese precedente. La scadenza riguarda sia i contributi in misura fissa mensile a carico dell'azienda e riguardante i giornalisti e i praticanti, sia in percentuale (parte a carico dell'azienda e parte a carico dei giornalisti e dei praticanti) da calcolarsi sull'imponibile contributivo delle retribuzioni inerenti al mese precedente.

IVA – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili per scambi intracomunitari

Soggetti interessati	Scadenza	Come si presenta	Modelli
Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente	Ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato, a mezzo raccomandata, mediante supporti magnetici o per via telematica	<input type="checkbox"/> INTRA-1 (frontespizio); <input type="checkbox"/> INTRA-1 bis (cessioni intracomunitarie); <input type="checkbox"/> INTRA-1 ter (rettifiche relative ai periodi precedenti) <input type="checkbox"/> INTRA-2 (frontespizio); <input type="checkbox"/> INTRA-2 bis (acquisti intracomunitari); <input type="checkbox"/> INTRA-2 ter (rettifiche relative a periodi precedenti).

Scade il termine – così stabilito dall'art. 1, D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 10 – per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente (art. 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75)

Vedasi la C.M. n. 60/D del 12 marzo 1999.

N.B.: Lo stesso decreto prevede importi di riferimento per la presentazione degli elenchi mensili:

- ⇒ delle cessioni (cessioni intracomunitarie realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, di ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro);
- ⇒ degli acquisti (acquisti intracomunitari realizzati nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, di ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro).

CONAI – contributo ambientale

Entro la data odierna i produttori di imballaggi, a norma del regolamento CONAI, devono procedere:

- a presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, utilizzando l'apposita modulistica, con il dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali;
- a liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme.

Energia elettrica – dichiarazione e versamento

Scade il termine per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e/o per uso proprio, per procedere:

- alla presentazione all'ufficio tecnico di Finanza, competente per territorio della dichiarazione di consumo;
- al versamento della tesoreria provinciale dello Stato dell'imposta rinveniente dalla predetta dichiarazione.

INPGI – Versamento

Scade il termine per i datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti, del versamento dei contributi INPGI per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Il versamento deve avvenire secondo le specifiche modalità previste dall'Istituto di Previdenza.

CONTRATTI DI BORSA - Versamento

Per le aziende ed istituti di credito, le SIM, le società fiduciarie, gli agenti di cambio e gli altri soggetti autorizzati al versamento della tassa sui contratti di borsa in modo virtuale, scade il termine per il versamento, in modo virtuale, della tassa sui contratti di borsa dovuta per il mese precedente.

Il versamento deve essere effettuato al concessionario della riscossione, presso una banca o presso un ufficio postale mediante il modello F23, utilizzando il codice tributo **456T**.

Ai sensi dell'articolo 2963 de codice civile, del comma 8 dell'art. 6 del dl 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 e dell'art. 18 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, gli adempimenti che ricadono in giorno festivo sono considerati comunque tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

22 LUNEDI'

Liti fiscali pendenti - Successiva presentazione

Per i contribuenti che hanno deciso di definire le liti fiscali dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e a seguito di rinvio (liti pendenti art. 16, L. 289/02 e art. co. 49 L. 350/03) scade oggi il termine per la presentazione di un'apposita domanda di definizione.

La presentazione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria.

25 GIOVEDI'

STUDI DI SETTORE

Per i contribuenti residenti nella provincia di Bolzano scade il termine per l'invio telematico dei questionari approvati con Prov. Agenz. Entrate 21 ottobre 2003, per l'acquisizione dei dati utili ai fini dell'evoluzione di studi di settore già in vigore e dell'elaborazione di nuovi studi di settore.

Cassa integrazione guadagni

Termine per procedere alla presentazione della richiesta di integrazione salariale relativa alla sospensione o alla riduzione di attività lavorativa la cui prima settimana è scaduta nel corso del mese precedente.

ENPAIA – versamento contributi

Scade il termine per i datori di lavoro agricolo del versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Il versamento deve essere fatto tramite bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali

ENPALS – Denuncia contributi

Termine ultimo per le aziende – datori di lavoro per procedere alla presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo inerenti al mese precedente, utilizzando il modello 031/R

26 VENERDI'

DEFINIZIONE ACCERTAMENTI – Quietanza

I contribuenti che hanno deciso di definire gli accertamenti, gli inviti al contraddittorio e i processi verbali di constatazione d hanno effettuato il versamento entro il 16/03/2004 (art. 15 L. 289/02 e art. 2, co. 48, L. 350/03) devono presentare quietanza dell'avvenuto pagamento e del prospetto esplicativo delle modalità di calcolo. Mediante presentazione al competente ufficio locale dell'agenzia delle entrate.

29 LUNEDI'

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Versamento

I contribuenti che hanno deciso di sanare le violazioni, commesse fino al 31/12/2001, relative alla tassa automobilistica erariale ed hanno ricevuto la cartella di pagamento, devono provvedere al pagamento della tassa fissa risultante dalla cartella.

Il pagamento deve venire direttamente presso i concessionari.

30 MARTEDI'

LOCAZIONI E IMPOSTA DI REGISTRO

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/3/2004	Modello F23 presso Banche, Agenzie postali, Concessionari	<ul style="list-style-type: none">▪ 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità▪ 112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive▪ 107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo▪ 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)▪ 108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici

I titolari di contratti di locazione e di affitto riguardanti beni immobili devono procedere ad eseguire:

- la registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento dell'imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati nel termine massimo dei trenta giorni precedenti (indipendentemente dall'ammontare del canone);

- nonché il pagamento dell'imposta di registro dovuta per:
 - o le annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (successive alla prima) aventi inizio dal giorno 1 del mese in corso;
 - o le risoluzioni, le cessioni e le proroghe anche tacite aventi decorrenza dall'inizio del mese in corso;

mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo del mod. F23, indicando i codici tributo sopra riportati.

31 MERCOLEDI'

Imposta sulle assicurazioni

Scade il termine per il versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di **febbraio 2004** nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di **gennaio 2004**. Il versamento deve essere effettuato mediante l'utilizzo del modello F23, al Concessionario della riscossione, presso una banca o presso un ufficio postale, utilizzando i seguenti codici tributo:

- **527T** per l'imposta sulle assicurazioni;
- **528T** per l'aumento dell'aliquota dell'imposta predetta.

IVA – Dichiarazione e versamento per acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972

Soggetti interessati	Scadenza	Come si presenta	Come si versa
Enti, associazioni e altre organizzazioni (art.4, comma 4, D.P.R. n.633/1972)	Dichiarazione e versamento IVA, acquisti Intracomunitari	La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello INTRA 12	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari

Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi di imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di **febbraio 2004** con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 49, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

Autofatture – acquisti intracomunitari

Annotazione delle fatture inerenti agli acquisti intracomunitari:

- sul registro Iva delle fatture emesse (vendite) entro e non oltre il mese di ricevimento e, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento;
- sul registro Iva degli acquisti entro il mese successivo a quello di ricevimento e, comunque, in ogni caso, non anteriormente al mese di annotazione sul registro Iva delle fatture emesse.

IVA - Adempimenti di fine mese

Agenzie di viaggio e turismo

Scade il termine per la registrazione nel registro di cui all'art. 24 od in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dei corrispettivi delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo **nel mese precedente** (art. 74-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 5, D.M. 30 Luglio 1999, n. 340).

Scambi intracomunitari

Autofatture – Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).

Fatture integrative – Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel **mese precedente** (art. 46, comma 5, citato D.L. n. 331/1993).

Scheda carburanti – Rilevazione dei chilometri

Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio di impresa devono rilevare – alla fine del mese o del trimestre – il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti (vd. C.M. n. 205/E del 12 agosto 1998).

Sedi secondarie

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel **mese precedente** (art. 73, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 1, D.M. 18 novembre 1976, come modificato dal D.M. 6 giugno 1979; C.M. n. 328/E dicembre 1997).

Trasporto pubblico urbano di persone

Per gli esercenti attività di trasporto scade il termine per l'annotazione in apposito registro delle provvigioni corrisposte nel **mese precedente** ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone [art. 74, comma 1, lettera e), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e art. 2, D.M. 5 maggio 1980].

ACCONTI D'IMPOSTA – Soggetti IRPEG

Soggetti interessati	Scadenza	Come si versa	Codice tributo o causale contributo
Contribuenti soggetti a IRPEG - IRAP	Versamento seconda o unica rata	Modello F24 presso Banche, Agenzie postali, on-line o Concessionari	<input type="checkbox"/> 2113 – IRPEG acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione <input type="checkbox"/> 3813 – IRAP acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione

Per i soggetti all'IRPEG per i quali il mese di marzo 2004 è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta.

Imposte sui redditi

L'acconto si applica nella misura del 99 per cento dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, ed è versata in due rate, la prima delle quali per il 40 per cento e la seconda per il residuo importo.

L'acconto non è dovuto se l'imposta precedente, relativa al periodo d'imposta precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, non è superiore ad euro 20,66.

Il versamento della prima rata d'acconto non è dovuto se non è superiore ad euro 103.

ACCISE – Gas metano – Versamento

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento deve essere effettuato alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante il versamento unitario utilizzando il Modello F24.

INPS- Denuncia annuale

Scade il termine per la presentazione della denuncia annuale relativa all'anno 2003 mediante utilizzo del supporto cartaceo da presentare, da parte dei committenti di prestazione soggette al contributo alla gestione separata INPS.

Il termine di presentazione scade il 30 aprile se la denuncia è predisposta su supporto magnetico.

CONDONO EDILIZIO - Versamento

Per i contribuenti che hanno commesso abusi edilizi entro il 31 marzo 2003 e che intendono aderire al condono edilizio (art. 32,, c.. 32, L. 269/03), scade il termine:

- per il versamento, in unica soluzione o come 1^a rata, dell'oblazione risultante dalla domanda di condono; il versamento deve essere effettuato presso banche, agenzie postali o Concessionari, nonché con bollettino di c/c/p intestato alle Poste Italiane S.p.a. presso le agenzie postali. Il codice tributo da utilizzare è: 3910 – Oblazione per la definizione degli illeciti edilizi
- degli oneri accessori risultanti dalla domanda di condono, il versamento in tal caso va effettuato direttamente presso la Tesoreria del Comune competente.

Scade inoltre il termine per la presentazione della domanda di condono per ogni illecito oggetto di sanatoria, nonché delle attestazioni di pagamento dell'oblazioni e degli oneri accessori. La domanda deve essere presentata presso il comune competente.

CUD

Scade per i sostituti d'imposta, il termine per la consegna CUD e certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2003.

La consegna deve avvenire mediante invio postale o consegna diretta.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Per i soggetti tenuti al versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni, scade il termine per il versamento della 2^a rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni. Il versamento deve essere effettuato tramite bollettino di c/c/p intestato al Comune o al suo Concessionario presso le Agenzie Postali.

INPS – Versamento contributi 4° trimestre

Per i soggetti autorizzati dall'INPS, scade il termine per il versamento dei contributi INPS volontari relativi al 4° trimestre 2003.

Il versamento deve essere effettuato tramite bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali.

ENASARCO – Versamento contributi

Per le aziende industriali, commerciali ed artigianali, scade il termine per il versamento dei contributi ENASARCO al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti calcolati sulle provvigioni del 2003.

Il versamento deve essere effettuato tramite bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali.